(N. 51-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: SPAGNOLLI, *per la maggioranza;*
STURZO, *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1953

Comunicate alla Presidenza il 28 febbraio 1955

Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, vennero regolati i rapporti tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) rapporti sorgenti dall'espletamento da parte della Federconsorzi del mandato conferitole di provvedere per conto dello Stato all'acquisto all'estero ed alla rivendita all'interno di cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e pastificazione, per soddisfare le esigenze del consumo alimentare per il pane e la pasta, data l'insufficienza delle produzioni cerealicole nazionali.

All'epoca dell'emanazione del suddetto decreto, la situazione alimentare del Paese era tale che le merci importate ai fini della produzione del pane e della pasta venivano in generale immediatamente cedute ai molini, al loro arrivo in territorio nazionale, per soddisfare le impellenti esigenze del consumo.

Di conseguenza il mandato conferito alla Federconsorzi per le operazioni di importazione veniva ad esaurirsi, partita per partita di merce importata, nel momento in cui questa veniva passata nel ciclo distributivo all'interno, cosa che, come sopra detto, si verificava subito dopo lo sbarco della merce nel porto italiano di arrivo, se giunta per via marittima, o subito dopo l'arrivo della merce medesima nella stazione italiana di confine, se giunta per via terrestre.

Vero è che la stessa Federconsorzi provvedeva poi al successivo trasferimento all'interno delle merci importate, per consegnarle ai molini acquirenti presso le rispettive aziende molitorie, affrontando altre spese chiamate « spese di distribuzione »; ma ciò la Federconsorzi faceva in espletamento di altro speciale mandato, regolato fondamentalmente dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e che riguarda sia il grano importato dall'estero, sia quello di produzione nazionale ammassato.

In base a ciò il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, si limitò a considerare ed a regolare l'attività prestata dalla Federconsorzi per conto dello Stato, solo con riguardo alle operazioni effettuate per l'acquisto delle merci all'estero e per la loro resa al porto italiano o alla stazione di confine, che, pertanto, costituiva il punto terminale della particolare gestione.

E in relazione ai limiti ed alle caratteristiche di fatto della gestione di importazione, l'unico problema che il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, doveva regolare, ed in effetti regolò, era quello della sistemazione tra lo Stato e la Federconsorzi dei risultati finali di gestione nel raffronto dei ricavi ottenuti dalla vendita all'interno con le spese sostenute per l'acquisto all'estero e la resa delle merci sul vagone porto italiano o su vagone stazione di confine. Ricavi e spese da esporsi dalla Federconsorzi in rendiconto predisposto separatamente per ogni piroscafo o per ogni partita pervenuta per via terrestre.

Ma via via cessando il bisogno di una immediata cessione all'interno delle merci importate, per il graduale ritorno della situazione alimentare del Paese alla normalità, pur non venendo meno la necessità dell'importazione di cereali dall'estero per sopperire alla nota insufficienza della produzione di cereali all'interno, le merci importate dalla Federconsorzi nell'espletamento del mandato non venivano a trovare più immediato collocamento al loro giungere in territorio italiano.

Fu allora necessario provvedere, in attesa che le merci importate potessero esser cedute ai molini, alla loro custodia e conservazione

per periodi indeterminati di tempo, con oneri successivi alla resa franco vagone porto italiano e stazione italiana di confine, e, cioè, con oneri estranei al campo di applicazione del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169.

Nacque perciò la necessità di adeguare le disposizioni di legge, concernenti la sistemazione dei risultati finali di gestione ed il sistema di resa dei conti, alla maggiore ampiezza che il mandato conferito alla Federconsorzi era venuto ad assumere per effetto della sosta che le merci importate subivano nel territorio nazionale prima della loro cessione ai molini, e che importava il compimento delle operazioni di custodia e di conservazione.

Tale necessità fu maggiormente sentita con l'importazione, da parte della stessa Federconsorzi, di altri quantitativi di grano (quintali 7 milioni) fatti acquistare all'estero per essere conservati quale scorta prudenziale in caso di emergenza ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Il problema della sistemazione, nell'àmbito della gestione, delle operazioni di custodia e conservazione dei cereali importati e delle relative spese, è, quindi, il motivo determinante della presentazione da parte del Governo di questo disegno di legge di modifica di talune norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, al fine di comprendere nell'ambito del mandato, il compimento di tali operazioni e di stabilire altro sistema di rendicontazione al posto di quello stabilito nel citato decreto e non più rispondente alla nuova situazione creata dalla sosta delle merci in territorio italiano prima della loro cessione ai molini.

La maggioranza della Commissione, dopo aver compiuto un approfondito esame del disegno di legge, con particolare riguardo alle disposizioni e regolamentazioni determinate, a suo tempo, dalle eccezionali condizioni di congiuntura in cui si trovava il Paese, riconoscendo che lo scopo del provvedimento è quello di aggiornare le norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, ai fini sopra esposti è d'avviso di apportare alcuni emendamenti agli articoli 1, 3 e 4 e di sopprimere l'articolo 5 ritenendo che i criteri di scelta degli Enti preposti agli acquisti e le questioni che ne derivano rientrino nella sfera delle attribuzioni del Potere esecutivo e non di quello legislativo.

Con tali emendamenti la maggioranza della Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame.

SPAGNOLLI, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Non appartenendo a gruppi senatoriali omogenei è ovvio che non rappresenti che me stesso; ciò non ostante non mi sembra possa essere qualificata presuntuosa la posizione da me presa come rappresentante di una minoranza, pur essendo questa tanto sparuta da poter essere ridotta alla percentuale di uno su duecento o più. Voce isolata, adunque: qualche consenso segreto non mancherà; forse avrò anche qualche consenso aperto. Ma, non presentandomi come esponente di Gruppo, sì bene come studioso di problemi amministrativi, non intendo fare sulla questione nessuna affermazione di carattere politico.

Il disegno di legge n. 51 ha per fine quello di sistemare legislativamente una situazione anormale formatasi attraverso provvedimenti di emergenza ed accomodamenti burocratici, in attesa di leggi o leggine per sanatorie di là da venire. Non fo un'accusa ai Ministri passati nè ai Ministri attuali; il rilievo è necessario solo per fissare il punto di partenza.

Se i Ministri interessati, nel provvedere al passato (gestione dei cereali e derrate importati dall'estero fino ad oggi) avessero impostato la regolarizzazione del futuro (continuare o no col medesimo sistema ovvero trovarne uno più adatto), avrebbero evitato che il presente disegno di legge n. 51 fosse stato tenuto in sospeso per diciotto mesi. E se è vero che, per il fatto di non avere potuto regolare il conteggio di dare ed avere fra lo Stato e l'ente gestore, si siano dovuti pagare vari miliardi all'anno di interessi bancari, la cui entità non si conosce ma sembra debba superare i trenta miliardi, la situazione amministrativa deve essere veramente grave e degna di rilievo in questa Aula.

Il sistema dell'acquisto per conto dello Stato da parte dell'ente gestore a conteggio di noli e di spese e senza fissare in anticipo i compensi del servizio, solleva parecchi quesiti:

a) è possibile a tanta distanza di anni controllare le spese in modo da poterle esattamente individuare e tranquillamente approvare, specie se tale conteggio sarà riferito non più a carico per carico, ma campagna per campagna?;

b) è buon metodo amministrativo caricarsi di un onere bancario che si trascina per anni ed anni, senza aver trovato la via di una liquidazione anche provvisoria che avesse eliminato simile spesa?

c) è nella regolarità amministrativa dello Stato il fatto che i compensi per i servizi vengano fissati dopo un settennio dalla legge istitutiva, senza che vi siano accenni regolatori nella legge originaria e nelle successive e neppure nelle convenzioni fra Amministrazione ed ente gestore?

Il ritardo nel discutere il disegno di legge n. 51 dimostra la perplessità che questo possa importare una specie di assolutoria legislativa, il che non è. E non era da cogliere l'occasione di questa legge per tranquillizzare le Camere e la stessa opinione pubblica anche sul passato?

La portata dell'attuale disegno è stata semplificata dalla dichiarazione fatta dal Ministro del tesoro di non insistere sull'articolo 5, con il quale si sarebbe facoltato l'Alto Commissariato per l'alimentazione, d'intesa con il Tesoro, ad autorizzare l'ente gestore a procurarsi, nel corso di sette anni, ulteriori disponibilità di impianti per deposito e conservazione di cereali, da costruire e da riattare a spese dello Stato in località indicate dallo stesso Alto Com-

missariato. Questo articolo, in sostanza, faceva prendere alla Federconsorzi l'ipoteca sull'avvenire; ipoteca che già è in corso per il disegno di legge n. 941 (che fu approvato dalla Camera dei deputati col n. 523) e, mentre scrivo, si trova davanti la Commissione ottava di questo Senato in sede legislativa.

Limitando il disegno di legge alla regolarizzazione del passato senza alcuna indicazione dei provvedimenti dell'avvenire (come ha fatto la maggioranza della Commissione), ne viene di conseguenza la continuazione in indefinito dell'attuale sistema degli acquisti all'estero dei cereali e derivati. Per ovviare alla lacuna del disegno di legge, mi sono indotto a proporre una serie di emendamenti che ho il dovere d'illustrare.

Premetto che gli acquisti all'estero non hanno tutti lo stesso motivo: si acquista per colmare il fabbisogno alimentare della popolazione nel caso che la produzione nazionale non basti; si acquista in temporanea per riesportarne i prodotti; si acquista anche in esubero perchè vincolati da convenzioni con Paesi esteri; si acquista per costituire o aumentare scorte di emergenza. Per l'uno o per l'altro motivo o per tutti insieme, lo Stato ha tuttora l'interesse prevalente alla regolamentazione di tali acquisti.

Dai dati dell'ultimo triennio di produzione risulterebbe che, oltre gli acquisti fatti con i Paesi con i quali sono in essere Convenzioni speciali, e non tenendo conto delle importazioni in temporanea, le importazioni libere per alimentazione e per scorte si sono ridotte al minimo. Nè si prevede per l'avvenire un peggioramento all'attuale situazione, al contrario, si ha fiducia in una produzione media ancora più elevata. Se interessi di altra natura non obbligassero a mantenere le Convenzioni con la Russia, l'Argentina e la Turchia, a parte il fabbisogno di grano duro, le importazioni di cereali potrebbero in un prossimo avvenire essere ridotte quasi a zero.

Se è così, non vi sarebbe motivo serio a mantenere un monopolio assai pesante e un'impalcatura costosa quale è l'attuale. L'unica obbiezione opposta dagli agricoltori si basa sul timore che anche pochi milioni di quintali immessi nel commercio libero dei cereali, farebbero oscillare in meno i prezzi politici consolidati. Debbo far presente che una buona parte dei cereali importati dai Paesi convenzionati va alla pastificazione, specialmente il grano duro, il cui prezzo non è inferiore e qualche volta è superiore a quello nostrano; inoltre, a regolare i prezzi all'entrata dovrà essere ripristinato il dazio sui cereali (e se occorre anche una tassa come si fa per il caffè) in modo da non lasciare largo margine in meno del livello dei prezzi nazionali. Le temute oscillazioni di mercato per le quantità di derrate messe in circolazione superiori alla domanda non avrebbero ragion d'essere per i freni che la quasi parità dei costi imporrebbe agli importatori; e in ciò sarebbero alla pari dei produttori nazionali per i cereali non portati all'ammasso. Del resto non credo che si voglia escludere la possibilità di lievi oscillazioni di mercato, educando il coltivatore ad un prezzo rigido, il che sarebbe controproducente per lo sviluppo produttivo del Paese.

Pertanto, il punto di partenza del nuovo regime sarebbe l'abolizione dal 1° luglio prossimo, con le precisazioni di disposizioni particolari contenute nel testo degli articoli, del decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 169, con il quale lo Stato si caricò la spesa delle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione (articolo 1), e la statuizione della facoltà data all'Alto Commissario per l'alimentazione a provvedere all'eventuale acquisto all'estero di cereali e derivati in base al vigente decreto-legge del 7 luglio 1951 e relativa ratifica (articolo 2).

Gli acquisti di Stato dovrebbero essere destinati a formare delle scorte, se e in quanto necessarie; ma tali acquisti, anzichè fatti per conto e pagati su liste di spese e con compensi a definirsi posteriormente, dovrebbero essere fatti a mezzo di pubblica gara fra ditte bene attrezzate, e in base ad un disciplinare approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se i concorrenti non sono in grado di fare anche il servizio di immagazzinamento, e se lo Stato non dispone di magazzini propri e presi in affitto, potrà requisirli. Tutto ciò farà parte del disciplinare sì che nessun concorrente possa godere di speciali privilegi.

Quando lo Stato vorrà disporre dei cereali di scorta, potrà venderli al prezzo politico, sia che ci guadagni sia che ci perda; potrà anche cederli agli stessi importatori con le condizioni che l'Amministrazione crederà di fissare.

Lo stesso sistema potrà essere adottato per l'importazione dei cereali dai Paesi verso i quali l'Amministrazione abbia assunto obblighi contrattuali. Questa potrà accordare permessi di importazione alle ditte di paste alimentari o ai mulini, specie per il grano duro; potrà regolare i prezzi mediante dazi doganali; le leggi vigenti prevedono tutto ciò.

Per gli acquisti all'estero in temporanea si propone di far pagare all'entrata la differenza di adeguamento al prezzo corrente all'interno, differenza da rimborsare all'uscita della corrispondente merce. Anche questo sistema non porta inconvenienti, se la vigilanza sarà assidua e saranno applicate le penali previste in caso di inadempienza.

Resta l'acquisto del grano per deficiente prodotto. Sarà questo un caso normale? Credo di no; nel caso di provvedimenti eccezionali, il Governo ha la facoltà di emettere decreti-legge, fare fronte all'emergenza con tutti i mezzi, compresa la requisizione delle merci e delle attrezzature delle ditte importatrici.

Gli articoli 3 e 4 riguardano la liquidazione del passato, e, con poche modifiche di coordinamento e di forma, sono sulla linea del disegno di legge governativo. L'articolo 5 è stato soppresso dalla maggioranza; per coordinazione con gli emendamenti da me proposti, viene soppresso anche l'articolo 6 e modificato l'articolo 7.

Concludendo, il mio primo pensiero era quello di ridare libertà agli acquisti di cereali all'estero, rimettendo il dazio nella misura atta a mantenere più o meno l'attuale prezzo politico. Sono addivenuto ad un sistema attenuato ma ancora vincolativo, per indurre Governo e Parlamento a tentarne la prova. Dopo di che, si potrà riesaminare il problema in tutti i suoi lati, e trovare una soluzione che soddisfi gli interessi del Paese senza danneggiare quelli privati dei coltivatori di cereali.

STURZO, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti, di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

La conservazione, il movimento e l'alienazione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione in base alle disposizioni richiamate al precedente comma, continuano ad essere disposti dall'Alto Commissariato della alimentazione. Nulla è innovato circa la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, per la alienazione dei cereali e derivati predetti nell'entità delle scorte per essi stabilita a norma del decreto medesimo.

Art. 2.

Agli effetti dell'obbligo del preventivo finanziamento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, e della determinazione dell'onere di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, le spese — compresi gli oneri di finanziamento — relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia in magazzini di deposito in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e per la pastificazione si aggiungono a quelle contemplate dai citati articoli per le operazioni fino a franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti commi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti, di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 26 gennaio 1948, numero 169: « Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali, derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-47 », cessa di avere vigore col 31 luglio 1955.

Soppresso.

Art. 2.

L'Alto Commissario dell'alimentazione, d'intesa con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, provvederà all'eventuale acquisto all'estero di cereali e derivati, in esecuzione del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, modificato e convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950, a mezzo di pubblica gara fra ditte aventi sufficiente attrezzatura, in base a un disciplinare preventivamente approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La liquidazione e il pagamento dell'onere derivante allo Stato dalla gestione della Federazione italiana dei consorzi agrari per acquisto all'estero di cereali derivati e prodotti, dal-

(*Segue testo del Ministero*)

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base dei rendiconti di gestione che la Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta a compilare ed a presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

I cereali e derivati non alienati nel corso di una campagna sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo d'acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli acconti di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo 5, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio di gestione da presentarsi dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per ogni trimestre.

Per l'emissione dei mandati di pagamento e l'utilizzazione della somma riscossa continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

I mandati di pagamento emessi in esecuzione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive modificazioni.

(*Segue testo della maggioranza della Commissione*)

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base dei rendiconti che gli enti incaricati della gestione sono tenuti a compilare ed a presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Identico.

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli accordi di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo 5, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio presentato dagli enti incaricati della gestione per ogni trimestre.

Identico.

Identico.

(*Segue testo della minoranza della Commissione*)

l'inizio delle relative campagne al 31 luglio 1955, sarà fatta in base al decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 169, e relative modificazioni e alle altre disposizioni della presente legge.

I cereali e derivati, importati dall'estero e non alienati nel corso di una campagna, sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

I rendiconti saranno compilati, campagna per campagna, per ogni anno dal 1° agosto al 31 luglio successivo, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissario per l'alimentazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Identico.

(*Segue testo del Ministero*)	(*Segue testo della maggioranza della Commissione*)
Art. 5.	
Per la custodia e la conservazione in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, l'Alto Commissariato dell'alimentazione, di intesa con il Ministero del tesoro, può autorizzare l'ente gestore a procurarsi, contro impegni di affitto da parte della gestione statale di durata non superiore ad anni sette a decorrere dal 1° luglio 1952, ulteriori disponibilità di impianti di deposito e di conservazione di cereali da costruire o da riattare nelle località e con le caratteristiche indicate dall'Alto Commissariato medesimo, per la capienza di quintali 3 milioni di prodotto. Con determinazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli impianti di cui al precedente comma possono essere adibiti anche per la custodia e la conservazione del grano di produzione nazionale conferito all'ammasso.	*Soppresso.*
Art. 6.	Art. 5.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla campagna 1951-52.	*Identico.*
Art. 7.	Art. 6.
Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla presente legge rispetto agli stanziamenti già iscritti in bilancio in esecuzione delle norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi 1951-52 e successivi da autorizzarsi con apposita legge, la quale dovrà indicare anche i mezzi di copertura dell'onere.	*Identico.*

(*Segue testo della minoranza della Commissione*)

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla gestione degli acquisti di cereali e derivati per gli anni 1946-47 fino al presente esercizio 1954-55 si provvederà con legge di variazione del bilancio corrente, e con appositi stanziamenti negli stati di previsione dei bilanci successivi.